REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(Approvato con delibera C.C. n. 59 del 28/11/2011)

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

 Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 3 - Composizione del Consiglio Tributario

- 1. Il Consiglio Tributario è composto da:
 - il responsabile del Servizio Entrate, che assume la carica di Presidente o un suo delegato;
 - il comandante della Polizia Municipale o un suo delegato;
 - il responsabile del Servizio Anagrafe o un suo delegato;
 - il responsabile del Commercio o un suo delegato;
 - il responsabile del Servizio Urbanistica o un suo delegato;
 - il responsabile del Servizio Lavori Pubblici o un suo delegato;
 - il responsabile dei Servizi Socio-Educativi o un suo delegato;
- 2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:
 - il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate o un suo delegato;
 - il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale o un suo delegato;
 - il Direttore della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato;
 - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza o un suo delegato.

Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consiliare.

Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario

- 1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
- 2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
- 3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
- 4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, almeno una volta l'anno.
- 5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
- 6. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, oltre ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Articolo 6 - Obblighi dei consiglieri

- 1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
- 2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno

rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Articolo 7 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario

- 1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'Ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Tributi.
- 2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.